

Nostre informazioni

Il testo della legge per la difesa dello Stato

La Gazzetta Ufficiale pubblica la seguente Legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato.

ART. 1 — Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del Re o del Reggente è punito con la morte.

La stessa pena si applica, se il fatto sia diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale della Regina, del Principe Ereditario o del Capo del Governo.

Attentati e complotti

ART. 2 — Sono egualmente puniti con la morte i delitti preveduti dagli articoli 104, 107, 108, 120 e 252 del Codice Penale.

ART. 3 — Quando due o più persone concertano di commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli, sono puniti, pel solo fatto del concerto, con la reclusione da cinque a quindici anni. I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da quindici a trent'anni.

Chiunque, pubblicamente o a mezzo della stampa, istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli o ne fa l'apologia, è punito, pel solo fatto della istigazione o della apologia, con la reclusione da cinque a quindici anni.

ART. 4 — Chiunque ricostituisce, anche sotto forma o nome diverso, associazioni, organizzazioni o partiti sciolti per ordine della pubblica autorità, è punito con la reclusione da tre a dieci anni, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Chi fa parte di tali associazioni, organizzazioni o partiti è punito, pel solo fatto della partecipazione, con la reclusione da due a cinque anni, e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Alla stessa pena soggiace chi fa, in qualsiasi modo, propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di tali associazioni, organizzazioni o partiti.

Notizie false

ART. 5 — Il cittadino che fuori del territorio dello Stato, diffonde e comunica, sotto qualsiasi forma, voci o notizie false esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo di menomare il credito o il prestigio dello Stato, all'estero, o svolge comunque una attività tale da recar nocimento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni, e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nella ipotesi preveduta dal presente articolo, la condanna pronunciata in contumacia importa, di diritto, la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni. Il giudice può sostituire alla confisca il sequestro; in tal caso esso ne determina la durata e stabilisce la destinazione delle rendite dei beni.

La perdita della cittadinanza non influisce sullo stato di cittadinanza del coniuge e dei figli del condannato.

Tutte le alienazioni dei beni fatte dal condannato dopo commesso il reato e nell'anno antecedente a questo, si presumono fatte in frode dello Stato, e i beni medesimi sono compresi nella confisca o nel sequestro.

Gli effetti della condanna in contumacia, di cui ai precedenti capoversi, cessano con

la costituzione o con l'arresto del condannato: in tal caso i beni gli sono restituiti nello stato in cui si trovano, salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

ART. 6 — Per i delitti preveduti nella presente legge, quando il fatto sia di lieve entità ovvero concorrano circostanze che, a termini del Codice penale, importino una diminuzione di pena, il giudice ha facoltà di sostituire alla pena di morte la reclusione da quindici a trent'anni, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici la interdizione temporanea, e di diminuire le altre pene fino alla metà.

Per gli stessi delitti, tutti coloro che, in qualsiasi modo, siano concorsi a commetterli, sono puniti con le pene stabilite dalla presente legge.

I Tribunali speciali

ART. 7 — La competenza per i delitti preveduti dalla presente legge è devoluta ad un Tribunale speciale costituito da un presidente scelto tra gli ufficiali generali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, di cinque giudici scelti tra gli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, aventi grado di Console, l'uno e gli altri, tanto in servizio attivo permanente, che in congedo o fuori quadro, e di un relatore senza voto scelto tra il personale della giustizia militare. Il tribunale può funzionare quando il bisogno lo richieda, con più sezioni, e i dibattimenti possono celebrarsi, tanto nel luogo ove ha sede il tribunale, quanto in qualunque altro Comune del Regno.

La costituzione di tale tribunale è ordinata dal Ministro per la Guerra, che ne determina la composizione, la sede e il comando presso cui è stabilito.

Quando concorrano le condizioni previste dall'art. 559 del Codice Penale per lo Esercito, possono altresì costituirsi tribunali straordinari.

Nei procedimenti per i delitti preveduti dalla presente legge si applicano le norme del Codice penale per l'Esercito sulla procedura penale in tempo di guerra. Tutte le facoltà spettanti, ai termini del detto Codice, al Comandante in capo, sono conferite al Ministro della Guerra.

Le sentenze del Tribunale speciale non sono suscettibili di ricorso, nè di alcun altro mezzo di impugnativa, salva la revisione.

I procedimenti per i delitti preveduti dalla presente legge, in corso al giorno della sua attuazione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla cognizione del tribunale speciale, di cui alla prima parte del presente articolo.

ART. 8 — Nulla è innovato circa le facoltà conferite al Governo con la legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e cessa di aver vigore dopo cinque anni da tale data, salva l'esecuzione di condanne già pronunciate.

Entro lo stesso periodo di tempo, il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento col Codice penale, col Codice di procedura penale, col Codice penale per l'Esercito e con le altre leggi.